



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 69

Riunione del giorno 8 luglio 2020

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

**68.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Lorenzo GIACOBBI**
- **Remo GIACOBBI n.q. di Presidente p.t. S.S. SCUOLA DI PALLAVOLO
FERMANA**
- **S.S. SCUOLA DI PALLAVOLO FERMANA in persona del Presidente p.t.**

Il Tribunale federale composto da
Avv. Massimo Rosi Presidente
Avv. Antonio Amato Vicepresidente
Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito per la discussione del deferimento ricevuto dalla Procura Federale il 15
Marzo 2020 per i seguenti capi di incolpazione:

- **Lorenzo Giacobbi**, per aver promosso attività federale prendendo parte
all'organizzazione dell'Open Day Sitting Volley tenutosi a Fermo il 4 gennaio 2020 e
partecipando all'evento in questione, nonostante la sospensione da ogni attività federale
disposta dal Tribunale Federale Fipav con provvedimento disciplinare n. 32 del
09.12.2019, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19
RAT FIPAV, artt. 1,74 e 79 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento
Sportivo CONI;
- **Scuola di Pallavolo Fermana**, per aver consentito al tesserato Lorenzo Giacobbi di
prendere parte all'organizzazione dell'Open Day Sitting Volley tenutosi a Fermo il 4
gennaio 2020 e di partecipare all'evento stesso, nella consapevolezza dell'intervenuta
sospensione del Giacobbi da ogni attività federale disposta dal Tribunale Federale Fipav
con il C.U. n. 32 del 09.12.2019, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16
Statuto FIPAV; art. 2 RAT FIPAV, artt. 1,74 e 79 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice
di Comportamento Sportivo CONI;
- **Sig. Giacobbi Remo**, n.q. di Presidente della Scuola di Pallavolo Fermana, in virtù di
quanto previsto dall'art. 75, Regol. Giurisd. FIPAV, per aver consentito al tesserato
Lorenzo Giacobbi di prendere parte all'organizzazione dell'Open Day Sitting Volley
tenutosi a Fermo il 4 gennaio 2020 e di partecipare all'evento stesso, nella



consapevolezza dell'intervenuta sospensione del Giacobbi da ogni attività federale disposta dal Tribunale Federale Fipav con il C.U. n. 32 del 09.12.2019, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV, artt. 1,74 e 79 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'Avv. Massimo Caravetta, sostituto procuratore federale, all'udienza illustrava l'atto di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare e chiedendo applicarsi al Lorenzo Giacobbi la sanzione di due mesi di sospensione, di un mese per il tesserato Remo Giacobbi e la multa di € 100,00 alla società.

Collegati in videoconferenza erano presenti il sig. Remo Giacobbi ed il sig. Lorenzo Giacobbi che nelle dichiarazioni spontanee rese confermavano quanto contenuto nella memoria agli atti.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento è stato incardinato dalla Procura federale a seguito di esposto di altro sodalizio con il quale si portavano a conoscenza gli organi federali dell'attività svolta dal sig. Lorenzo Giacobbi nello stesso periodo in cui stava scontando la sanzione della sospensione da ogni attività federale inflitta da questo Tribunale con il comunicato ufficiale n.32/2019.

A propria difesa gli incolpati presentavano memoria con la quale non negavano che fosse stata svolta l'attività oggetto del capo di incolpazione ma contestavano che la stessa potesse essere considerata come svolgimento di attività federale.

Nella memoria e nel corso delle dichiarazioni rese all'udienza, gli incolpati hanno sostenuto che prima dello svolgimento del Torneo della Befana dei giorni 4 e 5 gennaio 2020, la società Scuola di Pallavolo Fermana aveva organizzato un *open day* sulla base di un progetto dell'INAIL, con il patrocinio del Comune di Fermo ed il supporto della SS Fermana, senza in alcun modo coinvolgere la FIPAV.

Nella memoria si evidenziava inoltre come il CIP fosse un organismo autonomo che organizzava eventi legati al *sitting volley* e per tale motivo svincolato dalla Federazione sportiva; uno degli eventi era proprio quello tenutosi nella mattina del 4 gennaio 2020.

Come risulta dalla stessa documentazione allegata alla memoria degli incolpati, il Comitato Italiano Paralimpico è una Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche e ad esso partecipano le Federazioni sportive Nazionali. Pertanto l'attività svolta per tale Comitato è da considerarsi equivalente a quella svolta per la FIPAV.

Il Giacobbi ha ammesso nel corso dell'interrogatorio reso il 18 febbraio 2020 al sostituto procuratore federale di "*essere stato presente durante l'open day in veste di presentatore-traduttore*".



Il fatto ammesso risulta anche dalle fotografie allegate all'esposto ove si vede il Giacobbi parlare ai presenti insieme ad altri due relatori.

Nel corso dell'udienza il sig. Lorenzo Giacobbi ha confermato di essere stato presente all'incontro del 4 Gennaio ma solo come traduttore di un ospite ungherese; pur non rivestendo l'assunto causa esimente di responsabilità, nessuna prova è stata fornita del fatto.

Per tali motivi sussiste la responsabilità disciplinare del tesserato Lorenzo Giacobbi ed alla stessa consegue quella della società Scuola Pallavolo Fermana e del suo Presidente, così come contestata dalla procura federale.

PQM

dispone

- 1) a carico del tesserato Lorenzo Giacobbi la sospensione da ogni attività federale per ulteriori mesi tre da scontarsi al termine delle precedenti sospensioni irrogate;
- 2) la multa di € 100,00 a carico della Scuola di Pallavolo Fermana
- 3) la sospensione da ogni attività federale per mesi uno al tesserato Remo Giacobbi quale Presidente del sodalizio Scuola Pallavolo Fermana.

Roma, 9 Luglio 2020

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 luglio 2020